



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“MISURE PER LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DEI PRODOTTI IN
COMMERCIO E PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY E DELLE
PRODUZIONI REGIONALI”
TRA LA
REGIONE DEL VENETO E UNIONCAMERE DEL VENETO

L’anno, il giorno ...del mese di, in Venezia, nella sede della Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari della regione del Veneto, in Mestre Venezia, Via Torino 110,

tra

il, nato a, il....., domiciliato per la carica come in appresso, la quale agisce nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza della Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, con codice fiscale n. 80007580279, di seguito chiamata per brevità “Regione”, in qualità di Dirigente della Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari della Regione del Veneto, giusta Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 1997,

e

il, nato a, il....., domiciliato per la carica come in appresso, il quale agisce nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Venezia, Marghera, in via delle industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito chiamata per brevità “Unioncamere”, in qualità di Direttore,

Premesso

- A) che la Regione, nell’esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali, riconosce e il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre 2009, recante *norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l’ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, anche riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici; l’informazione, l’educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l’associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;
- B) che Unioncamere come da proprio Statuto, all’art. 2, Funzioni, e all’art. 12, Consulta delle Associazioni regionali di categoria, dei consumatori e del mondo del lavoro, riguardo le politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull’intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori, opera segnatamente per: contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese; coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico,

giuridico e sociale e assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori;

C) che, in data 26 marzo 2010, è stato siglato tra la Regione e Unioncamere un Accordo di Programma, rilevando per la presente convenzione l'art. 3, *Obiettivi programmatici*, e segnatamente le lettere:

- c) collaborazione nelle informazioni e relativi studi-analisi riguardanti lo sviluppo economico del territorio e la finanza pubblica con particolare riferimento all'attuazione delle riforme federalistiche;
- e) elaborazione e realizzazione congiunta di specifiche iniziative o progetti aventi finalità di supporto alla partecipazione delle PMI venete al processo di integrazione europea in stretto rapporto con gli Uffici della Commissione Europea sul territorio, in primis Eurosportello e la rete EEN – Enterprise Europe Network;
- i) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato;
- r) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni;

D) che la Giunta Regionale con Delibera n.del..... ha affidato a Unioncamere l'incarico di realizzare il Progetto denominato "Misure per la qualità e la sicurezza dei prodotti in commercio e per la promozione del made in italy e delle produzioni regionali", che si attiene e ricomprende congruamente i principi e le iniziative esposte alle lettere A), B) e C), segnatamente riguardo le politiche per i consumatori, come di seguito:

1) Verifica della qualità dei beni e dei servizi in Veneto.

Attività riguardante il controllo di conformità normativa della qualità e sicurezza di selezionate tipologie di prodotti, di frequente utilizzo e potenziale rischiosità per il consumatore medio, implicante la formazione specifica di personale addetto e la collaborazione con laboratori accreditati per la verifica e l'analisi, in concorso con le Camere di Commercio del Veneto, come anche disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, *Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*, e quindi l'elaborazione e la divulgazione dei relativi risultati e di significativi dati statistici per informare e stimolare i Consumatori e le imprese a stabilire e accrescere corretti rapporti commerciali e salvaguardare il commercio dalla concorrenza sleale.

2) Impulso al Marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

Attività di studio, valorizzazione e comunicazione del concetto e realizzazione del relativo marchio collettivo ombrello di qualità e di origine denominato "Qualità Veneto", rappresentativo di individuati beni prodotti e servizi prestati nel Veneto, che ne riconosca le caratteristiche produttive, commerciali ed etiche, provvedendo quindi agli approfondimenti giuridici, predisponendo le rispettive ipotesi di definizione dei disciplinari attuativi, curando la promozione, organizzando la diffusione, stimolando contemporaneamente l'impegno verso la qualificazione del sistema imprenditoriale e la tutela dell'insieme dei Consumatori nella Regione, con riguardo alla L.R. Regione del veneto 7 aprile 2000, n. 16, *norme generali in materia di marchi regionali*.

3) Promozione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Attività formativa e informativa incentivante il ricorso alla mediazione per la conciliazione, come considerevole strumento, a garanzia di una valida tutela giuridica del Consumatore, ulteriore alla giurisdizione ordinaria, per la composizione amicale, equitativa e condivisa delle liti, tramite un procedimento volontario di negoziazione rapido, semplice, economico e riservato, gestito dalle parti, facilitato e accompagnato dal conciliatore, terzo indipendente, imparziale, iscritto ad un organismo amministrato, per materie di consumo e diritto civile e commerciale, riguardo i rapporti tra Consumatori e tra imprese e Consumatori, prevista dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 *Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*.

4) *Creazione e diffusione di un vettore d'indicazione territoriale sul benessere dell'individuo.*

Attività di ricerca per la predisposizione e di disseminazione di uno strumento alternativo al PIL, il Prodotto Interno Lordo, a supporto alla programmazione regionale segnatamente verso il Consumatore, costituito da un vettore di indicatori territoriali, finalizzato a valutare l'integrazione tra strutture locali, innovare la competitività e supportare la crescita, descrivente effettivamente il livello di benessere e la felicità della popolazione, stimandone originariamente l'individuale, la sostenibilità dello sviluppo sociale e ambientale, attenta alla realtà regionale con estensione a quella nazionale e comunitaria, come da Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento Europeo, *Non solo PIL. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento*, Bruxelles, 20.8.2009 – COM(2009) 433 definitivo.

5) *Analisi e comunicazione dei vantaggi dell'autonomia economica per i Consumatori.*

Attività di studio e di divulgazione per l'attuazione di un modello di autonomia economica, a supporto della programmazione regionale, segnatamente verso il Consumatore, che coniughi l'interesse del cittadino e le esigenze della finanza pubblica e dello sviluppo economico, per l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse finanziarie territoriali, che adeguatamente redistribuite favoriscano politiche economiche, nazionali e locali, incisive nel combattere l'inflazione e aumentare la produzione e i consumi, garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale e la massima responsabilizzazione dell'amministrazione pubblica unita ad un effettivo e trasparente controllo democratico, come dalla L. 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*.

6) *Informare, educare e organizzare il Consumatore europeo.*

Attività rivolte ai Consumatori e Utenti, con riguardo all'ambito europeo, per promuoverne gli interessi e assicurarne la protezione, tutelando la salute, la sicurezza e la spesa del cittadino, favorendo il diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione determinanti per operare le scelte di acquisto e impiego relativamente ai beni e servizi, considerata la rilevanza economica e sociale delle politiche consumeristiche, coinvolgenti Stato, mercato e associazionismo e implicanti il benessere della persona e l'equilibrio del sistema economico, implementando inoltre il portale d'informazione e dei servizi per la tutela dei Consumatori e degli utenti del veneto <consumatoriveneto.it>, come da art. 153 del *Trattato Istitutivo Comunità Europea*, 24 dicembre 2002.

Considerato

- a) che il progetto indicato alla lettera D) appare idoneo a conseguire importanti finalità dell'azione regionale e camerale precipuamente riguardati le politiche dei consumatori;
- b) che il sostegno finanziario risulta fondamentale tra gli interventi capaci di realizzare tali finalità, per il conseguimento di obiettivi comuni tra la Regione e un ente associativo di enti pubblici, quale Unioncamere;
- c) che la collaborazione tra Regione e Unioncamere del Veneto, nel progetto indicato alla lettera D), assicura un uso maggiormente efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;
- d) che il concorso delle Associazioni dei Consumatori, quali formazioni sociali di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, nel progetto indicato alla lettera D), viene reputato ragguardevole;
- e) che è necessaria una suddivisione delle spese conveniente ad attuare gli obiettivi della Regione e di Unioncamere nel modo più completo e funzionale all'interesse dei consumatori e dei cittadini in generale,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Per la realizzazione del progetto di cui alla lettera D) le parti hanno previsto una spesa complessiva, al lordo di ogni onere connesso, di Euro 320.000,00 (trecentoventimila), di cui Euro 300.000,00 (trecentomila) a carico della Regione ed Euro 20.000,00 (ventimila) a carico di Unioncamere, suddivisa per le rispettive azioni, come di seguito:

1	Verifica della qualità dei beni e servizi in Veneto	€100.000,00
2	Impulso al Marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"	€40.000,00
3	Promozione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie	€40.000,00
4	Creazione e diffusione di un vettore d'indicazione territoriale sul benessere dell'individuo	€60.000,00
5	Analisi e comunicazione dei vantaggi dell'autonomia economica per i Consumatori	€40.000,00
6	Informare, educare e organizzare il Consumatore europeo	€40.000,00
TOTALE SPESE		€320.000,00
Competenza della regione del Veneto		€300.000,00
Competenza di Unioncamere del Veneto		€20.000,00

Gli importi di spesa relative alle singole azioni potranno subire variazioni, concordate tra Regione e Unioncamere, fino ad un massimo del 20 (venti) per cento, mantenendosi comunque inalterato l'importo totale di spesa.

Tali importi saranno in ogni caso determinati definitivamente nelle medesime proporzioni rispetto alle spese rendicontate ritenute ammissibili.

Art. 2

Unioncamere si impegna ad iniziare le attività concernenti il progetto, di cui alla lettera D), entro giorni 60 (sessanta), a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e a realizzarle entro mesi 12 (dodici) dalla medesima data. Il suddetto termine potrà essere prorogato per un periodo massimo di mesi 4 (quattro) su preventiva presentazione di motivata richiesta.

Art. 3

La Regione erogherà ad Unioncamere il proprio contributo nei seguenti termini:

- a) per una quota pari al 50 (cinquanta) per cento, come acconto, a partire da giorni 180 (centottanta) dalla sottoscrizione della convenzione, a seguito della presentazione agli Uffici regionali di una dichiarazione da parte della Unione regionale delle Camere di Commercio – Eurosportello Veneto, che attesti il compimento delle attività e il dettaglio delle rispettive spese sostenute, corrispondenti almeno al 50 (cinquanta) per cento delle spese complessive previste, di cui all'art. 1;
- b) per la restante quota del 50 (cinquanta) per cento, a saldo, alla presentazione agli Uffici regionali di una dichiarazione da parte della Unione Regionale delle Camere di Commercio - Eurosportello Veneto, che attesti il residuale compimento delle attività e il dettaglio delle rispettive spese sostenute e di una relazione finale sulle attività svolte che ne illustri effettuazione e i risultati.

Unioncamere si impegna a conservare la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale sulle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Art. 4

Si stabilisce che le spese generali di Unioncamere, tra cui a titolo esemplificativo locazione, utenze e cancelleria saranno riconosciute in misura forfetaria non superiore al 10 (dieci) per cento, calcolato in base alle spese totali rendicontate per ogni singolo progetto di cui all'art. 1.

Art. 5

Si dà atto che l'attività di gestione di Unioncamere costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto si richiede la registrazione solamente in caso d'uso.

Venezia,

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto
Dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni
Agroalimentari
Il Dirigente

Per Unioncamere del Veneto
Il Direttore